



20 MAR 2020

N. RC/.....

9204

ORDINANZA DELLA SINDACA

n. **65** del **20 MAR. 2020**

Oggetto: Ulteriori misure urgenti e necessarie al fine di prevenire la diffusione del virus COVID-2019. Divieto di accesso sulle spiagge del litorale di Roma Capitale, nonché alle aree in gestione di Roma Capitale ricadenti nel perimetro della riserva statale del litorale romano, meglio identificate come Pineta di Castel Fusano e Pineta Acqua Rossa.

Il Direttore della
Direzione Protezione Civile

Visto:
Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti

La Sindaca

Premesso che:

l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il Consiglio dei Ministri, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, ha approvato il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

il decreto legge interviene in modo organico, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus;

in data 23 febbraio è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

in data 25 febbraio 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

in data 1° marzo 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale in data 4 marzo 2020, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

in data 8 marzo è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

in data 9 marzo 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 con il quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;

in data 11 marzo 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020 con il quale sono state applicate a tutto il territorio nazionale ulteriori misure volte al contenimento del contagio;

Rilevato che:

tra le misure elencate nel citato articolo 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, estese all'intero territorio nazionale è previsto alla lettera a): *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori... (...) nonché all'interno dei medesimi territori, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

gli atti e i provvedimenti sopra elencati sono diretti a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 attraverso misure di carattere generale volte ad evitare assembramenti e, più in generale, ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Visto:

l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 6 del 24 febbraio 2020, n. 6, ove è previsto che *“nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica”*;

l'articolo 2 del citato decreto legge, che ha previsto la facoltà, per le Autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati;

Ritenuto:

necessario, in relazione allo stato di evoluzione del contagio, adottare ulteriori misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;

Ravvisata:

la necessità e l'urgenza, pertanto, di disporre, per le medesime finalità di prevenzione e cura della salute pubblica, il divieto di accesso sulle spiagge del litorale di Roma Capitale, nonché alle aree in gestione di Roma Capitale ricadenti nel perimetro della riserva statale del litorale romano, meglio identificate come Pineta di Castel Fusano e Pineta Acqua Rossa (fatto salvo l'accesso dei mezzi e degli operatori autorizzati per motivi di sicurezza e di igiene e sanità) con decorrenza immediata e sino al giorno 3 aprile 2020 incluso;

Informato:

il Prefetto di Roma;

Richiamato:

l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare in materia di igiene e sanità pubblica ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale;

Visti:

gli art. 50 e 54 del T.U.E.L. e approvato con D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

Visti:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- il decreto legge n. 6/2020;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 1 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- il decreto legge n.18/2020;

- la Legge Regionale del 6 novembre 2019, n. 22;

per la tutela e la salute pubblica,

ORDINA

il divieto di accesso sulle spiagge del litorale di Roma Capitale, nonché alle aree in gestione di Roma Capitale ricadenti nel perimetro della riserva statale del litorale romano, meglio identificate come Pineta di Castel Fusano e Pineta Acqua Rossa (fatto salvo l'accesso dei mezzi e degli operatori autorizzati per motivi di sicurezza e di igiene e sanità) con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 incluso.

AVVERTE

- che l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro oltre alle conseguenze penali di cui all'art. 650 C.P.;
- che il presente provvedimento è suscettibile di modifica, nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori e diverse misure operative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale e gli altri Agenti della Forza Pubblica restano incaricati per la vigilanza sulla piena ottemperanza alla presente ordinanza.

La Sindaca

Virginia Raggi

